SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE RECENTI AL-LUVIONI IN CALABRIA

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1953

(4ª Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZANOTTI BIANCO

INDICE

Disegno di legge:

« Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria » (156-Urgenza) (Seguito della discussione):

PRESIDENT	E.					P	ag.	26,	32,	33,	35,	36
Agostino										26,	27,	30
AMIGONI												31
Barbaro .												29
BOLOGNES												
Buizza .												
DE LUCA											25,	28
MEDICI .											25,	28
MERLIN A	An	gel	ina	ι.							26,	34
MERLIN, A												
							28,	31,	32,	33,	34,	35
Romano,	re	lat	ore	3 .				27,	31,	32,	35,	36
SPAGNOLL												
Spasari .											26,	3 6
STURZO .												
VACCARO.												

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Agostino, Amigoni, Artiaco, Barbaro, Bolognesi, Buizza, Calauti, De Luca Luca, Gerini, Merlin Angelina, Mancinelli, Medici, Nasi, Romano Domenico, Spagnolli, Spasari, Sturzo, Vaccaro e Zanotti Bianco.

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Merlin e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Salomone.

AGOSTINO, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvidenze a favore delle zone colpite
dalle recenti alluvioni in Calabria » (156Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria ».

DE LUCA. Signor Presidente, per andare incontro alle stesse richieste del Ministro dei lavori pubblici, in quanto l'onorevole Pella tornerebbe a Roma nella giornata di domenica e poichè alcuni senatori calabresi non sono presenti, domando se non sia possibile rinviare la riunione a mercoledì della prossima settimana.

MEDICI. Ma quale è l'utilità pratica di un rinvio?

41 RIUNIONE (27 novembre 1953)

SPASARI. Ci sono due ragioni: innanzitutto parecchi colleghi calabresi sono partiti ieri sera ritenendo che, per la chiusura del Senato, la riunione non avesse più luogo; secondariamente l'altra sera i Ministri Campilli, Merlin e Salomone fecero presente che, dovendo conferire con l'onorevole Presidente del Consiglio nella giornata di lunedì, sarebbe stato opportuno riunire la Commissione mercoledì prossimo per poterle fornire notizie più concrete.

MERLIN ANGELINA. Mi dispiace di non essere dello stesso avviso del collega De Luca. Io domando: chi ci assicura che i colleghi calabresi che oggi mancano, saranno presenti alla riunione di mercoledì prossimo? D'altra parte io ritengo che per la stessa psicologia, direi, degli alluvionati calabresi, non sia opportuno rinviare questa riunione. Vorrei ricordare inoltre che, in seguito all'alluvione del Polesine, non una delle riunioni della Commissione speciale è stata rinviata: e ciò conforta le popolazioni colpite le quali non si vedono abbandonate a se stesse.

AGOSTINO. lo proporrei di andare avanti nella discussione di quegli emendamenti che si presentano di facile soluzione, rimandando ad altra riunione quelli per i quali vi fossero dei contrasti con il Governo.

VACCARO. Debbo dolermi vivamente per l'assenza dei colleghi calabresi. Noi siamo rimasti qui, nonostante che il Senato fin da mercoledì sera abbia sospeso le sedute.

Invito pertanto la Commissione a proseguire nella discussione perchè il provvedimento legislativo è di una urgenza eccezionale ed anche perchè, come giustamente diceva la senatrice Merlin, non dobbiamo deludere l'attesa vibrante delle popolazioni calabresi che attendono una nostra decisione.

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione. Comunque debbo dichiarare che la proposta del senatore Agostino di discutere gli emendamenti che si presentano di più facile soluzione, accantonando per il momento quelli che riguardano, ad esempio, il finanziamento, mi trova perfettamente consenziente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, si intende accettata la proposta del senatore Agostino.

Nella precedente riunione era rimasta in sospeso l'approvazione della seconda parte della lettera *i*) del primo comma dell'articolo 1, della quale do nuovamente lettura:

« Detti contributi saranno commisurati:

- 1) al 90 per cento della spesa per i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto indenne, ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1.600, riferito al catasto del 1943;
- 2) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire centomila;
- 3) al 40 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire 150.000 ».
- I senatori Agostino ed altri hanno presentato in proposito un emendamento sostitutivo del seguente tenore:
- « Detti contributi saranno calcolati sull'ammontare delle spese effettivamente occorrenti alla riparazione e ricostruzione. Le spese di ricostruzione saranno ammesse a contributo limitatamente ad una superficie coperta e ad un numero di piani non superiore a quelli dell'edificio distrutto, assicurando però, alle case di abitazione dei bisognosi, le condizioni normali di abitabilità anche in rapporto all'entità del nucleo familiare. Nel caso dagli Uffici del Genio civile fosse riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione per l'edificio da ricostruire, sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio, e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche. La misura dei predetti contributi sarà pari al 90 per cento della spesa per edifici prima composti di non più di tre vani utili. del 70 per cento per tutti gli altri».

4ª RIUNIONE (27 novembre 1953)

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Se permettete vorrei dare alcuni chiarimenti specialmente a quei membri della Commissione che non erano presenti alla precedente riunione.

Il disegno di legge presentato dal Governo divide in tre categorie, rispettivamente del 90, del 70 e del 40 per cento, i contributi secondo la condizione economica di coloro che richiedono il sussidio. Ho già cercato di giustificare questa disposizione — e spero di esserci riuscito — perchè non sarebbe giusto non tener conto della condizione economica dei singoli, trattando alla stessa stregua sia l'eventuale miliardario che avesse avuto un'abitazione danneggiata in Calabria, sia il piccolo proprietario o contadino che avesse avuto distrutta la propria casupola.

Come già dichiarai nella passata riunione, il Governo non può accettare l'emendamento sostitutivo che annulla questa distinzione, la quale, secondo me, risponde ad un criterio di giustizia sociale.

ROMANO, relatore. In occasione di altre pubbliche calamità, come, ad esempio, il terremoto del 1908, non si è fatta questa discriminazione tra ricco e povero; chiunque avesse avuto una casa danneggiata, avrebbe ricevuto il contributo. Nel caso specifico non si tratta oggi di città distrutte, in cui vi è una ricca proprietà edilizia, ma si tratta di piccoli paesetti abitati esclusivamente da contadini e piccoli proprietari. Io porto qui l'eco della esasperazione delle popolazioni calabre! Onorevoli colleghi, oggi, nel 1953, noi nella piana di Palmi non abbiamo strade in efficienza, mancano i ponti e le case fin dall'alluvione del 1951. La strada di accesso alla stazione, di grandissimo traffico, è interrotta in due punti!

AGOSTINO. L'onorevole Ministro sa che le case nelle zone alluvionate sono costituite in prevalenza da piccoli ricoveri fatti di creta e sassi. Ora di questi ricoveri distrutti — e che debbono essere ricostruiti — sono proprietari in grandissima parte dei miserrimi contadini, i quali non hanno possibilità di spendere un soldo.

Posso dichiarare inoltre fin da questo momento che siamo disposti a contemperare questo emendamento con il successivo per cui il contributo non superi il milione e 200 mila lire: in tal modo si darà la sensazione che si vuole effettivamente andare incontro alle necessità della Calabria e della sua misera gente. Continuo a ripetere che grossi proprietari che abbiano avuto distrutti i loro fabbricati non ve ne sono, perchè il grosso proprietario anche se in campagna si costruisce la villa, la fa solida ed elegante e non ai margini del torrente. In sostanza che cosa è avvenuto? L'acqua alluvionale ha distrutto soltanto quelle casupole che sorgevano ai margini del torrente, costruite lì dalla povera gente che non aveva soldi per acquistare un terreno migliore.

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Io ammetto che sia esatto quanto voi dite; dovete però tener presente che, in base al testo di legge governativo, tutti i proprietari di quelle casupole distrutte avranno il contributo del 90 per cento.

STURZO. Leggo nel disegno di legge governativo che la discriminazione per l'ammissione al contributo è fatta sulla base dell'imponibile per le imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva. Ora, dato che questo limite dell'imponibile è abbastanza basso. ritengo che le preoccupazioni dei colleghi siano in parte giustificate. Se invece si stabilisse un'imponibile maggiore, a mio avviso, la discriminazione sarebbe di più facile attuazione, perchè l'imponibile non si riferisce solo alle case, ma può riferirsi anche al podere e ad altri piccoli redditi, per cui può esserci benissimo il proprietario di una povera casupola distrutta che abbia invece un podere che gli renda qualcosa di più.

Pertanto, se si vuole mantenere ad ogni costo dal Governo questa distinzione, io propongo che i limiti dell'imponibile siano un po' elevati.

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Dichiaro che, non solo per deferenza verso l'onorevole proponente, ma anche per dimostrare la nostra condiscendenza e la nostra buona

4ª RIUNIONE (27 novembre 1953)

volontà di trovare un punto di intesa, il Governo è disposto ad accettare quegli emendamenti che venissero proposti nel senso espresso dal senatore Sturzo ai numeri 2 e 3. Tutto sta ad intendersi sulla cifra che l'onorevole proponente enuncerà, perchè, trattandosi di redditi dell'anno 1949, un reddito di 150 mila lire in quell'anno costituisce qualche cosa di considerevole.

STURZO. Non sono in grado di fare una proposta concreta in tal senso, mi rimetto pertanto a quei colleghi che conoscono meglio di me le differenze tra l'imponibile e le condizioni proprie degli immobili nelle zone colpite.

Mi fa osservare il collega Romano che in alcune zone sono stati danneggiati gli agrumeti, e per rifare un agrumeto ci vuole del tempo.

Si tratta insomma di considerazioni di carattere tecnico sulle quali non sono in grado di avanzare una proposta concreta.

DE LUCA. Io penso che per decidere su questo emendamento si debbano tener presenti tre ordini di considerazioni.

Prima considerazione: qual'è la situazione agraria nelle zone sulle quali si è scatenata l'alluvione? Nelle zone colpite, infatti, non abbiamo una situazione latifondistica; la proprietà è piuttosto spezzettata ed in alcuni punti è addirittura polverizzata.

Seconda considerazione: in molte zone sono stati colpiti e distrutti proprio gli agrumeti, e noi tutti sappiamo cosa significhi ripristinare una coltivazione del genere.

Terza considerazione, la quale, secondo me, è anche la più importante: quali sono le case colpite dall'alluvione? Non è che la furia degli elementi abbia distrutto delle case costruite solidamente, in base a criteri tecnici; ha travolto soltanto la stragrande maggioranza delle abitazioni rurali che sono fatte di paglia e di fango. Questo è l'elemento essenziale che dobbiamo tener presente al fine di accettare o meno l'emendamento che abbiamo proposto. Le case buone, quelle cioè che potrebbero appartenere ai ricchi, agli abbienti, hanno resistito all'alluvione appunto perchè costruite solidamente.

Ritengo che il nostro emendamento, il quale contiene una discriminazione, perchè parla di abitazioni di tre vani e di abitazioni superiori a tre vani, possa essere accolto, specialmente se i colleghi vorranno tener presente le considerazioni che mi sono permesso di sottoporre loro.

Io sarei d'accordo con l'onorevole Ministro Merlin se si trattasse di un'altra zona, ovvero se i termini legali fossero diversi ed adeguati al suo punto di vista; ma nel caso specifico la situazione è completamente diversa.

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Ripeto che se le cose stanno come voi dite, i proprietari di quelle casupole distrutte avranno un contributo del 90 per cento.

DE LUCA. Io verrei tranquillizzarla, signor Ministro: non c'è alcun pericolo che questo contributo vada ai ricchi, ne sia certo.

MEDICI. Vorrei chiedere un chiarimento al senatore Sturzo. Sono d'accordo con lui che il reddito dominicale, stabilito in tale misura, è certamente basso; ma qui si tratta esclusivamente di reddito dominicale fondiario dei terreni. Il punto 1) stabilisce che i contributi debbono essere commisurati al 90 per cento della spesa per i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto indenne, ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1.600. Quindi, se un cittadino ha, ad esempio, un ettaro di agrumeti, percepisce soltanto il 40 o il 70 per cento, e non è compreso tra quelli che percepiscono il 90 per cento. Indubbiamente io penso che la somma di lire 1.600 è bassa. Tanto per dare un'idea, un cattivo seminativo della Calabria può avere un reddito dominicale di 300-350 lire. Si tratta quindi di una cosa estremamente modesta; siamo sempre nel campo della povera gente di campagna. Tanto vero che una circolare del Ministro dell'agricoltura, riguardante la montagna, ha portato il limite di tale reddito da 2 a 3.000 lire.

In tal modo si andrebbe incontro al desiderio dell'onorevole Romano che, alla giusta

4ª RIUNIONE (27 novembre 1953)

osservazione dell'onorevole Sturzo, proponeva di elevare questo limite almeno a 2.500 lire.

STURZO. L'intervento del professor Medici tende a precisare che il reddito dominicale, così come è stato stabilito, risulta alquanto basso.

L'altra questione riguarda le case. Anche questo punto non mi sembra discriminabile: se i colleghi insistono nel voler sopprimere la percentuale del 40 per cento, ritenendo che non vi sia stato il danno per la proprietà più solida, ma solamente per le piccole casette rurali, io devo limitarmi alle affermazioni dei colleghi — non conoscendo le cose per conoscenza diretta — e ad associarmi alla loro richiesta.

BUIZZA. Vorrei anzitutto chiarire la dizione di « reddito dominicale ». Di solito tale termine si adopera per la proprietà rurale, in cui vi sono due forme di reddito: il reddito dominicale e il reddito agrario. Ora, in un'azienda agraria, sia essa grande o piccola. vi sono di solito dei locali di abitazione, vi sono le case coloniche. Da noi, la casa colonica è classificata, nel nuovo catasto, come fabbricato rurale con reddito imponibile zero. Se il catasto di Reggio e delle altre provincie calabresi è stato sostituito, come da noi, da un nuovo catasto, sarà così anche per quelle provincie. Ora, nel limite del reddito fissato da zero a 2.500, sono comprese tutte quelle casette a cui si è accennato prima, anche quelle piccole e povere, anche quelle formate di fango. Qui si stabilisce una gradualità: fino alle 2.500 lire di reddito, il contributo è del 90 per cento; fino ad un reddito imponibile di lire 100.000 è del 70 per cento; per un reddito imponibile non superiore a 150.000 è del 40 per cento della spesa. Se il reddito è superiore alle 150.000 il proprietario è escluso dall'assegnazione del contributo.

Data questa gradualità, non vi è da preoccuparsi se con la presente legge si va a beneficiare gente ricca, perchè il sistema è equo.

Volevo anche dire che la lettera i) del primo comma dell'articolo 1, con i suoi numeri 1), 2) e 3), comprende per la «concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata,

adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale » anche il contadino diretto coltivatore, proprietario di un appezzamento di terreno, data la dizione « ad esercizio artigianale ». Ma qui si tratta di fabbricati, non delle aziende agrarie, che sono contemplate dalle successive disposizioni.

Chiariti così questi punti, mi sembia che il testo della legge dovrebbe essere lasciato invariato.

BARBARO. A mio parere, la discussione su questo articolo è sproporzionata al valore di esso, perchè, in genere — come hanno detto altri colleghi — si tratta di case di scarsa importanza. Gli edifici maggiori e migliori hanno resistito quasi sempre all'urto delle acque. Noi siamo purtroppo abituati ad essere travagliati da queste sventure, terremoti ed altre calamità che hanno trasformato un poco anche la nostra psicologia; ma nelle grandi sventure che ci hanno colpito non si è mai fatta differenziazione di sorta in relazione ai redditi dei danneggiati. Si è detto: « sono state distrutte le città di Reggio e di Messina; si devono ricostruire», senza nessuna indagine sulla potenza economica dei vari danneggiati; potenza economica, onorevoli signori, che purtroppo nella Calabria è sempre bassissima.

L'altro giorno, proprio nell'Aula del Senato, si parlava di una differenza profonda della densità del risparmio nelle varie zone d'Italia. Ho l'onore di essere docente di statistica e gradirei si facesse uno studio del genere, per vedere quale è la densità del risparmio in quelle che, con infelice espressione, si chiamano « zone depresse »; espressione che desidererei fosse abbandonata, perchè deprime ancora di più l'animo di quelle nobili, eroiche, forti e tenaci popolazioni. Se si facesse uno studio sulla densità del risparmio nelle varie zone, si vedrebbe come quello che da noi è 10, a Milano è 100 ed a New York 1000.

Non facciamo quindi, onorevoli senatori, della demagogia. Molto spesso, in queste discussioni, o per amore della legge che abbiamo presentata — ognuno ama le cose che fa — o per involontaria demagogia, ci fermiamo su queste differenziazioni che offendono e non risolvono. Infatti, una discriminazione in questo caso non risolve niente; non limita nemmeno lo sforzo

4ª RIUNIONE (27 novembre 1953)

dello Stato, in quanto al massimo si può arrivare a due milioni che potrebbero essere ridotti a 1.600.000. Inoltre, siccome si tratta di costruzioni in zone sismiche -- l'onorevole Ministro che ci ha onorato della sua visita, oltre ad essere persona di grande ingegno, è anche persona di grande sensibilità e ben comprende queste cose — non possiamo ricostruire se non nell'àmbito delle norme antisismiche. Ora, per queste speciali costruzioni, non si può edificare un vano con meno di 400.000 lire e forse dico poco, perchè la spesa occorrente potrebbe anche essere di 500 o 600.000 lire. Dunque, concedendo 1.600.000 lire o due milioni, si possono costruire case di quattro od anche di tre vani.

La vostra preoccupazione è quella di non dare al cosiddetto ricco, aggettivo questo che da noi ha un significato molto problematico, perchè in quelle zone le proprietà sono frazionate e da questa calamità sono stati travolti proprio i più miseri. Non attuate dunque questa discriminazione che è offensiva e ci mette in difficoltà rispetto agli stessi danneggiati dal terremoto, che non hanno mai avuto, ripeto, l'invito a esibire la loro situazione patrimoniale.

Concludo dunque, dal momento che su questo emendamento vi è stata tanta ed immeritata discussione — e proprio non ne valeva la pena — e dal momento che la discussione ancora continua, pregandovi ancora una volta di non approvare la differenziazione che ci viene proposta: se uno ha perduto i suoi terreni — e di ciò parleremo quando si verrà alla discussione dell'altro emendamento - deve aspettare, secondo le vostre disposizioni, 20 anni per ripristinarli, se pure vi riesce — badate che, oltre tutto, io parlo proprio da produttore di bergamotto (nell'altra Camera mi chiamavano « deputato bergamotto », tanto mi interessavo della faccenda) - col rischio di non poter ricostruire i bergamotteti, in quella che fu la migliore zona di bergamotteti del mondo.

Orbene, io vi pregherei, se non volete accettare l'emendamento proposto, almeno di rinviarne la discussione alla prossima riunione, quando tutti i componenti della Commissione saranno presenti.

BUIZZA. L'emendamento in questione si dovrebbe, a mio parere, inserire nell'ultima parte della lettera i) là dove è detto: « Il contributo di cui alla presente lettera non potrà superare la somma di lire 300.000 a vano, ecc. ».

AGOSTINO. Non so se l'onorevole Ministro si sia reso ben conto della portata del nostro emendamento, che consiste in un'ampia discrezione data al Governo nell'elargizione dei contributi: anzichè affidarsi ai dati catastali, il Governo può attingere a quelli che sono i risultati concreti e tangibili delle indagini dei propri uffici. Si stabilisce infatti che detti contributi « saranno calcolati sull'ammontare delle spese effettivamente occorrenti alla riparazione e ricostruzione », quindi a lavori effettivamente avvenuti. Le spese di ricostruzione saranno poi ammesse a contributo « limitatamente ad una superficie coperta e ad un numero di piani non superiore a quelli dell'edificio distrutto »: altro accertamento concreto e basato sulla discrezionalità del Ministro. L'emendamento continua così: « assicurando però, alle case di abitazione dei bisognosi », (ed ecco che ci rivolgiamo ancora una volta alla buona volontà ed alla discrezione della pubblica Amministrazione) « le condizioni normali di abitabilità anche in rapporto all'entità del nucleo familiare ». È dunque la pubblica Amministrazione che deve avere riguardo a queste particolari situazioni, stabilire quali sono i bisognosi e stabilire come devono essere ricostruiti quei tuguri, tenendo anche presente l'entità del nucleo familiare. « Nel caso dagli uffici del Genio civile fosse riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione per l'edificio da ricostruire, sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio, e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche ». Fatti dunque tutti questi accertamenti, data alla pubblica Amministrazione ampia discrezione, stabilito in concreto se ricorrono quelle condizioni, allora verrà fissato il quantum. Vedete dunque che c'è buona volontà e buon senso da parte nostra: noi non forziamo, non veniamo senz'altro a dirvi: « scatta la tale molla, si deve senz'altro avere tale risultato ».

4^a RIUNIONE (27 novembre 1953)

Accettatelo dunque questo emendamento, che è stato il frutto di tanto studio da parte di così numerosi parlamentari, non solo, ma anche di tanti elementi che stanno dietro di noi: sono tecnici e sono uomini di ogni ceto, che ci hanno sottoposto questo emendamento, che noi sosterremo dinanzi alla Commissione e dinanzi al Parlamento.

SPAGNOLLI. Non vorrei mancare di riguardo ai colleghi calabresi, però, siccome è ormai più di un anno che mi occupo di costruzioni edilizie in Calabria, vorrei portare qui la mia modesta esperienza come rappresentante della prima Giunta del Comitato di soccorso ai senza tetto — che, per l'appunto, viene incontro alle esigenze di queste categorie più bisognose — unicamente per dire una cosa: nelle indagini che noi stiamo svolgendo da più di un anno, questa differenziazione l'abbiamo trovata anche nelle categorie più modeste, e siamo arrivati altresì all'accertamento dei dati relativi al costo delle costruzioni. Secondo le nostre esperienze personali, le case adatte ai senzatetto ed ai nullatenenti possono costare. costituite di tre vani più i servizi, 1.600.000 lire circa, con qualche variante nelle zone sottoposte ai provvedimenti antisismici.

Mi riferisco soprattutto a quanto diceva il senatore Barbaro circa gli studi che dovrebbero esser fatti su questa materia. Ritengo che il provvedimento, così come ci è stato presentato, sia perfettamente proporzionale a quelle che possono essere le occorrenze di fatto. Pertanto, avanzo la proposta formale che il provvedimento sia votato nel testo originario, salva, naturalmente, la variante proposta al numero 1) della lettera i) circa l'elevazione del limite del reddito da 1.600 a 2.500 lire.

Vorrei anche far presente la mia impressione — mi scusino gli onorevoli colleghi — che se si continua in discussioni di tale fatta, probabilmente perderemo del tempo proprio agli effetti dei risultati che si vogliono conseguire; e credo che — data l'urgenza di approvare il disegno di legge — questo non sia un buon sistema dal punto di vista dell'economia dei lavori parlamentari.

ROMANO, relatore. Essendo assenti l'altro relatore ed altri colleghi, per riguardo e per

deferenza verso di loro prego il signor Presidente di rinviare il seguito della discussione sull'articolo 1 ad altra riunione.

AMIGONI. Non vedo perchè, mancando tre colleghi su 22, la Commissione non possa funzionare. Noi siamo rimasti qui due giorni per discutere cose riguardanti la Calabria e i calabresi non ci sono rimasti.

BOLOGNESI. Questa discussione mi sembra abbastanza strana, e mi sembra abbastanza strana anche la posizione assunta dal Ministro dei lavori pubblici, il quale dichiara di non poter in modo assoluto accettare questo emendamento perchè esso modifica la legge 10 gennaio 1952, concernente gli alluvionati del Polesine...

MERLIN, *Ministro dei lavori pubblici*.... e della Calabria, perchè quella legge riguarda anche la Calabria.

BOLOGNESI. L'interruzione del signor Ministro mi dà l'occasione di affermare che l'alluvione del 1951 in Calabria è stata molto lontana dall'aver provocato conseguenze simili a quelle provocate dall'alluvione del 1953. Ripeto che trovo la posizione del Governo abbastanza strana, in quanto non comprendo per quale ragione il Ministro non voglia rendersi conto del fatto che questi emendamenti non sono il frutto di una sola parte politica, ma sono il risultato di studi intensi svolti da coloro che risiedono nella Calabria stessa, e non soltanto comunisti o socialisti ma anche democristiani. Nessuno qui, onorevole Ministro, vuole regalare dei quattrini ai marchesi di Crotone, e neanche a Marzotto; ma qui ci si trova di fronte ad una situazione che non ha niente a che fare con quella del 1951 e con l'alluvione del Polesine.

A mio parere non è il caso di mettere in votazione subito questo emendamento, data anche l'assenza del relatore. Nella scorsa riunione abbiamo stabilito di rinviare la discussione della legge per l'assenza del Presidente del Consiglio; nulla di strano, dunque, se rimandiamo anche la votazione di questo emendamento alla settimana entrante.

4ª RIUNIONE (27 novembre 1953)

STURZO. Prendo la parola per rivolgere una preghiera alla Commissione: si sta facendo una lunga discussione sulla modifica che ci viene presentata, mentre in sostanza nessuno sul momento può dire quale sarebbe il maggiore onere derivante allo Stato dall'emendamento rispetto a quello fissato nel disegno di legge. A me sembrerebbe, dopo aver nuovamente esaminato i due testi, che le differenze non dovrebbero esser molto gravi; ma è un'impressione sulla quale non abbiamo elementi concreti per giudicare. Se rinviamo l'attuale discussione, qualcuno potrà portare degli elementi almeno approssimativi, che ci forniscano la base per un giudizio.

Il senatore Spagnolli ha detto opportunamente: io, che ho un'esperienza per quanto riguarda le case in Calabria, accetterei il testo del Governo.

Ad ogni modo un'indagine sulle differenze tra i due testi dal punto di vista finanziario dovrebbe essere svolta, anche per vedere se l'emendamento merita tutta la discussione che stiamo svolgendo. Per questo motivo appoggio la proposta di rinvio della discussione dell'articolo 1 ad altra riunione.

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Per dimostrare la deferenza del Governo verso la Commissione, io accetto il rinvio alla prossima riunione; soltanto vi pregherei — essendo già stata svolta sull'argomento una discussione di due ore nella riunione scorsa ed una di un'ora in questa riunione — di volere la prossima volta passare alla votazione, dopo aver esaminato gli elementi che vi porterò sulla questione rilevata dal senatore Sturzo.

PRESIDENTE. Resta, dunque, inteso che il seguito della discussione sull'articolo 1 è rinviato alla prossima riunione.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'articolo 1 lettera *l*), siano da consolidare o da trasferire.

Per gli abitati da trasferire il piano regola-

tore è approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Al primo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori De Luca Luca ed altri, tendente a sostituire alle parole: « di cui all'articolo 1, lettera l) » le altre: « G) della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D) della legge 9 luglio 1908, n. 445 ».

ROMANO, relatore. La lettera l) dell'articolo 1 detta: « al consolidamento o al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella G) della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle D) ed E) della legge 9 luglio 1908, n. 445 ». Ora, noi di questa lettera l) proponiamo la soppressione, e nell'articolo 2 ci riferiamo direttamente alle succitate tabelle G) e D), nel senso che devono essere compresi, in base a queste leggi, nel provvedimento che discutiamo, tutti gli spostamenti e i consolidamenti che il Governo riterrà necessari, ed ai quali il Governo dovrà provvedere con i fondi normali di bilancio. Per questo proponiamo la soppressione della lettera l); tanto è vero che vi è una legge del 1918, mi sembra, che consente al Governo con decreto ministeriale di includere nelle tabelle G) e D) di cui sopra quegli abitati che ritiene siano da consolidare o da spostare.

Soppressa la lettera *l*) dell'articolo 1, ne viene di conseguenza la dizione proposta col nostro emendamento all'articolo 2.

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Prendo atto del chiarimento, e, dato che il senatore Romano ha controllato esattamente le leggi di cui si tratta, mi rimetto a quanto egli ha esposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento all'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SPAGNOLLI. Debbo fare un'osservazione in merito al secondo comma dell'articolo 2. Si dice in esso che per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Provve-

4ª RIUNIONE (27 novembre 1953)

ditorato alle opere pubbliche della Calabria. Io non so se questa approvazione da parte del Provveditorato sia opportuna, o se non sarebbe più conveniente costituire un Comitato, presso il Provveditorato, che esamini tutti gli aspetti del trasferimento; e ciò perchè il trasferimento di abitati non implica solo problemi edilizi, ma anche problemi demografici, agricoli e sociali che vanno presi in considerazione.

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Presso il Provveditorato alle opere pubbliche esiste un Comitato tecnico dal quale il Provveditore è assistito, e del quale può chiamare a far parte l'ispettore agrario e tutti gli esperti che desidera, così come può chiedere la collaborazione di tutti gli altri organi dello Stato.

SPAGNOLLI, Desidererei almeno che l'onorevole Ministro sollecitasse il Provveditore a tenere conto dei vari problemi che comporta il trasferimento di abitati.

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Verrò incontro al desiderio del senatore Spagnolli e darò istruzioni al Provveditore perchè tenga conto di queste giuste osservazioni.

STURZO. Questi esperti debbono esprimere solo dei pareri. Non creiamo delle Commissioni con voto deliberativo perchè allora finiremmo per complicare le cose.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2 come risulta dall'emendamento approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria.

È in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecni-

ca. In tal caso il Provveditorato, a mezzo degli uffici del Genio civile, esercita la vigilanza sulle opere e provvede alla conferma ed al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Art. 4.

I lavori da eseguirsi a norma dei precedenti articoli sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(È approvato).

Art, 5.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Sui pagamenti da effettuare in attuazione della presente legge non si applicano i diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive proroghe.

(È approvato).

Art. 6.

Per gli adempimenti previsti nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 5 mi-

4^a RIUNIONE (27 novembre 1953)

liardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1953-54. Le somme eventualmente non impegnate in detto esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate dai precedenti articoli.

Questo articolo, come da precedenti accordi, resta accantonato.

MERLIN, Ministro dei tavori pubblici. La legge 31 gennaio 1953, n. 68 (legge sui fiumi) prevede, tra l'altro, le opere di sistemazione di corsi d'acqua di pianura nell'Italia meridionale e nelle Isole, da eseguire ai sensi del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385.

In virtù di tale richiamo dovrebbero considerarsi definitivamente superati i dubbi che, per quanto infondatamente, furono in passato avanzati circa il mantenimento in vigore delle disposizioni speciali per il Mezzogiorno e le Isole contenute nel citato regio decreto-legge n. 2385 del 1925.

Tuttavia permangono in pratica le difficoltà per le quali la legge stessa, pur essendo in vigore, non ha potuto essere applicata, giacchè la Corte dei conti rifiuta la registrazione dei singoli provvedimenti se non può dimostrarsi che la sistemazione di un determinato corso d'acqua fu prevista nei piani di opere regolarmente formati a suo tempo (entro il termine del 6 gennaio 1926) e approvati.

Stante il lungo tempo decorso e lo smarrimento o la distruzione di gran parte degli atti di archivio in dipendenza di eventi bellici, i Provveditorati dell'Italia meridionale e delle Isole non sono ora in grado di dimostrare l'avvenuto adempimento delle formalità prescritte dal decreto-legge del 1925, e perciò i detti Istituti si sono trovati nella impossibilità di intervenire, e in occasione di alluvioni e piene di eccezionale gravità (ottobre 1951) e in casi normali di comprovata necessità ed urgenza, alla riparazione di opere preesistenti o alla sistemazione idraulica valliva di qualsiasi corso d'acqua non ancora classificato.

Pertanto, al fine di rendere applicabile la legge e di provvedere alla difesa di numerosi corsi d'acqua, non classificati, che trovansi in stato di pieno e caotico dissesto idraulico, aggravatosi per le eccezionali precipitazioni degli ultimi anni e per la mancanza di tempestivi interventi, il quale reca gravi danni agli abitati, alle strade e alle campagne, si reputa necessario e urgente provvedere alla riapertura dei termini fissati nell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, per la formazione degli elenchi e dei piani riguardanti le opere idrauliche.

La relativa disposizione potrebbe essere introdotta, al fine di accelerare i termini, in questo disegno di legge.

Propongo pertanto il seguente articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito in legge con la legge 8 marzo 1926, n. 562, sono applicabili per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

VACCARO. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo. Proporrei, però, che il termine fosse fissato in due anni dalla data di entrata in vigore della legge.

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Accetto questa modificazione.

STURZO. Questa disposizione deve essere applicabile non solo alla Calabria, ma a tutta l'Italia, perchè investe un problema di carattere generale. Propongo quindi un emendamento che estenda la disposizione a tutte le regioni d'Italia.

MERLIN ANGELINA. Pur essendo d'accordo sulla sostanza dell'emendamento proposto dal senatore Sturzo, debbo osservare che questa legge è specifica per la Calabria. È quindi impossibile estendere, in questa sede, la disposizione a tutto il territorio nazionale.

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Poichè abbiamo già respinto un emendamento del senatore Buizza tendente ad estendere le age-

4^a RIUNIONE (27 novembre 1953)

volazioni previste da questa legge ad altre regioni d'Italia, non mi pare possibile accogliere la proposta del senatore Sturzo. Posso però dichiarare al senatore Sturzo che metterò il problema allo studio e mi impegno a presentare una disposizione analoga per tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposta dal Ministro dei lavori pubblici con la modifica suggerita dal senatore Vaccaro e accolta dal Ministro. Ne do lettura:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito in legge con la legge 8 marzo 1926, n. 562, sono applicabili per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

ROMANO, relatore. Debbo proporre un altro articolo aggiuntivo, di cui espongo brevemente le ragioni. A Reggio Calabria esistevano tre uffici del Genio civile: l'Ufficio generale, l'Ufficio idraulico e l'Ufficio speciale istituito all'indomani del terremoto del 1908. Quest'Ufficio rimase in funzione ed espletava la sua opera in tutti i casi derivanti da pubbliche calamità. Così, quando il 30 luglio 1930 avvenne il terremoto del Vulture, 24 ore dopo i funzionari di questo Ufficio specializzato erano in azione ed entro la fine di ottobre provvidero alla costruzione di ben 590 case.

Successivamente questo Ufficio specializzato fu soppresso. Dopo l'alluvione del 1950 chiesi la ricostituzione di questo Ufficio con interrogazioni in Senato e nella relazione al bilancio dei lavori pubblici. Noi infatti possiamo stanziare decine di miliardi per compiere determinati lavori, ma si conclude ben poco se non si ha a disposizione personale specializzato e attrezzature convenienti.

Propongo pertanto il seguente articolo aggiuntivo: «È istituito a Reggio Calabria un Ufficio speciale del Genio civile per le esigenze dipendenti da pubbliche calamità». Io credo

che il Ministero dei lavori pubblici abbia tutto l'interesse a che tale Ufficio sia costituito, perchè ciò eviterebbe che, in caso di pubbliche calamità, si debba perdere molto tempo per reperire i materiali di pronto soccorso, quali tende, medicinali, viveri, baracche, pontoni, ecc.

PRESIDENTE. Ma a Reggio Calabria c'è scarsezza di personale. Come si farà a costituire questo nuovo Ufficio?

ROMANO, relatore. Al personale si provvederà. Se questo Ufficio fosse stato costituito nel 1950, noi oggi ci treveremmo in ben diverse condizioni per far fronte a queste necessità.

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Prego il collega Romano di consentire che la discussione di questo articolo aggiuntivo venga rinviata alla prossima riunione.

Osservo, intanto, che quando il senatore Romano mi ha parlato di questo Ufficio, io ho assunto informazioni presso gli uffici del Ministero ed ho riscontrato che queste notizie erano esatte. È vero che esisteva questa attrezzatura che oggi non c'è più. Ho quindi messo allo studio il problema di dotare i nostri magazzini di una sufficiente attrezzatura. necessaria in casi di questo genere. Infatti la notte stessa in cui è avvenuta l'alluvione, ho telefonato al prefetto di Reggio Calabria, che mi ha sottolineato l'urgente necessità dell'invio di gabbioni. Questi gabbioni ho potuto reperirli solo a Bologna, ma sono occorsi due giorni per farli arrivare a Reggio Calabria. Appare quindi evidente la necessità che questi materiali siano disponibili sul posto per un pronto intervento.

Comunque il problema è delicato perchè la costituzione di questo Ufficio importa in primo luogo una modificazione all'organico del personale, in secondo luogo determina una diminuzione dei poteri del Provveditore di Catanzaro. Quindi, se il collega è d'accordo, risponderei nella prossima riunione, dopo aver assunto più dettagliate informazioni dagli uffici del Ministero.

4ª RIUNIONE (27 novembre 1953)

ROMANO, relatore. Posso aggiungere che l'Ufficio non è stato soppresso formalmente, ma è stato soppresso solo di fatto. Credo quindi che non ci dovrebbero essere molte difficoltà alla sua ricostituzione.

SPASARI. Sono d'accordo sulla costituzione di questo Ufficio. Osservo però che non dovrebbe essere un Ufficio distaccato, ma alle dipendenze del Provveditorato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 11,30.

Dott. Mario Caroni
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.